

Legge regionale 4 giugno 1987, n. 27.

Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 47 «Contributi in conto capitale per il miglioramento del patrimonio turistico del Veneto per l'anno 1986».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine per la presentazione delle domande di contributo, stabilito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 2 dicembre 1986, n. 47 è riaperto per un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. E' riconosciuta priorità alle domande di contributo presentate entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 4 della succitata legge regionale 2 dicembre 1986, n. 47.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 giugno 1987

Bernini